

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIV

BARI, 20 GIUGNO 2023

n. 58



Leggi e regolamenti regionali
Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 10

“Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)”..... 38691

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 11

“Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base”..... 38695

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 12

“Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali”..... 38700

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 13

“Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”..... 38701

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 14

“XI legislatura - 15° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 13 luglio 2017, n. 26, 24 ottobre 2016, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017), 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)), 18 dicembre 2018, n. 61, 18 dicembre 2018, n. 65 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia)”..... 38704

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 15

“Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale)”..... 38713

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 16

“Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”..... 38714

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 17

“Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda”. 38720

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 18

“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”. 38725

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 19 giugno 2023, n. 700

Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 approvato con AD n. 292 del 22/03/2023, art. 7 e art. 8, comma 5. Riapertura termini. 38729

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 10

“Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Bande della tradizione pugliese**

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) è aggiunto il seguente:

“Art. 24 bis (Bande della tradizione pugliese)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica pugliese tipicamente sviluppata attraverso le “bande della tradizione pugliese”, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.
2. Per banda della tradizione pugliese s'intende l'antico fenomeno musicale tipico della Puglia e del sud Italia, consistente in una formazione di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell'orchestra, con un organico in divisa non inferiore a 35 strumentisti, oltre al Direttore.
3. Il repertorio musicale della banda della tradizione pugliese è caratterizzato da trascrizioni di antologie operistiche, sinfonie, marce sinfoniche e musiche religiose, eseguite in forma itinerante soprattutto in occasione delle feste patronali e processioni legate ai riti della settimana santa, anche utilizzando apposite strutture in legno installate nelle piazze e denominate casse armoniche.”.

Art. 2**Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno**

1. Dopo l'articolo 24 bis della l.r. 17/2013 è aggiunto il seguente:

“Art. 24 ter (Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 24 bis, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, programma, ai sensi del titolo II della presente legge, i seguenti interventi:
 - a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;
 - b) iscrizione delle bande della tradizione pugliese nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2-bis e seguenti, della presente legge;
 - c) ricerca di partiture, compositori, testi per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;

- d) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici pugliesi;
- e) iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con il mondo della scuola;
- f) realizzazione di una rete finalizzata alla programmazione unitaria e all'identità visiva comune delle bande della tradizione pugliese e dei relativi festival, con particolare attenzione all'innovazione dei repertori;
- g) sostegno delle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell'inventario di cui alla lettera b), per:
 - 1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fisse e mobili, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività;
 - 2) il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle bande della tradizione pugliese, per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;
 - 3) la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;
 - 4) la produzione di musica originale per banda;
 - 5) il nolo relativo al trasporto e l'ospitalità dei complessi bandistici per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
 - 6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico e di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;
 - 7) l'istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande della tradizione pugliese per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti."

Art. 3 Contributi

1. Dopo l'articolo 24 ter della l.r. 17/2013 è aggiunto il seguente:

"Art. 24 quater (Contributi)

 1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 24 ter, nell'ambito del Programma regionale operativo annuale di cui all'articolo 12, la Regione concede annualmente contributi finanziari alle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.
 2. Alla copertura dei relativi oneri possono concorrere le risorse finanziarie del bilancio vincolato rivenienti dalla programmazione unitaria, a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei, previa verifica di coerenza con le linee di intervento in essi previste."

Art. 4 Norma finanziaria

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, del bilancio autonomo regionale, per l'esercizio 2023 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, pari a euro 500 mila, con riduzione di pari importo dello stanziamento sul "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1. Il medesimo stanziamento è assegnato in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

Art. 5
Modifiche al titolo IV della l.r. 17/2013

1. Al titolo IV della l.r. 17/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è così sostituita: “Disposizioni di salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale”;
 - b) nella partizione del titolo IV e prima dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“Capo I
Salvaguardia e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale”;
 - c) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente:
“Capo II
Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 11

“Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e istituzione della figura dello Psicologo di base

1. La Regione Puglia, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid-19, ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il servizio di Psicologia di base.
2. Il servizio di Psicologia di base ha la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle case della salute e delle case di comunità nell’intercettare e nel rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini e delle cittadine pugliesi.
3. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) articolato in ogni Distretto socio sanitario e case di comunità. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale, denominati di seguito Psicologi di base, così come disciplinato dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento disciplina la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali.
5. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:
 - a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure sia per il pronto soccorso;
 - b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che frequentemente rimangono inespressi dalla popolazione;
 - c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
 - d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
 - e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid-19;
 - f) favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della salute e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti all’adozione di comportamenti e stili di vita salutari;
 - g) promuovere il benessere psicologico;
 - h) prevenire la cronicizzazione di un’ampia serie di disturbi intervenendo adeguatamente in una fase molto precoce.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.

Art. 2

Compiti dello Psicologo di base

1. Lo Psicologo di base è inserito nel Distretto socio sanitario all'interno dell'Unità operativa semplice di assistenza psicologica distrettuale per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Lo Psicologo di base garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base e opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali. La sua azione è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace, conveniente e integrato con gli altri servizi sanitari. Lo Psicologo di base assicura una rapida presa in carico del paziente.

3. Allo Psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, di prevenzione e di promozione della salute. Lo Psicologo di base intercetta il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che frequentemente rimangono inespressi e i bisogni di benessere psicologico e opera prioritariamente sulle seguenti aree:

- a) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);
- b) problemi legati a fasi del ciclo di vita;
- c) disagi emotivi transitori, sintomatologia ansioso-depressiva legati a eventi stressanti;
- d) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia;
- e) scarsa aderenza alla cura;
- f) richiesta impropria di prestazioni sanitarie;
- g) problematiche psicosomatiche;
- h) supporto al team dei professionisti sanitari.

4. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

5. In caso di richiesta di assistenza psicologica inoltrata dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.

Art. 3

Elenchi degli Psicologi di base

1. È istituito l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale;
- d) specifiche competenze e titoli, di cui all'articolo 4, comma 5;
- e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Puglia a seguito della frequenza e superamento

dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

3. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera e), accedono all'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia, con priorità gli psicologi e psicologi psicoterapeuti iscritti nella graduatoria regionale di specialistica ambulatoriale disciplina psicologia e psicoterapia, in subordine gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Puglia, gli psicologi e psicologi psicoterapeuti con comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio della libera professione in strutture o studi privati, documentata da regolare documentazione fiscale. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l'attività contrattualmente svolta.

Art. 4

Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base

1. I servizi di Psicologia di base interagiscono con i Comuni, in forma singola o associata e con gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari della Regione Puglia.
2. In ciascun Distretto socio sanitario le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate in sinergia con le strutture del Distretto sanitario di appartenenza.
3. In ciascuna ASL il direttore dell'Unità operativa di cui all'articolo 20-bis del d.l. 137/2020, o un dirigente psicologo dell'Unità operativa semplice "Assistenza Psicologica" prevista dal regolamento regionale 18 aprile 2011, n. 6 (Regolamento di organizzazione del "Distretto socio sanitario"(D.S.S.)) ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Puglia per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, e per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.
4. Se previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo Psicologo di base può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo e tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale. Lo Psicologo di base potrà operare presso il proprio studio professionale previ specifici accordi con gli organismi regionali e loro articolazioni o enti locali.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base.
6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale sono a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) e sono eventualmente integrati con le risorse dei Piani di zona.

Art. 5

Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del SSR.
2. Per le finalità previste nel comma 1, gli Psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al direttore/dirigente psicologo aziendale previsto nell'articolo 4, comma 3, che provvede all'invio ai competenti servizi del SSR.

3. I servizi competenti del SSR esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 6

Osservatorio regionale

1. La Regione Puglia istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale composto da:

- a) un dirigente psicologo per ciascuna ASL;
- b) un dirigente psicologo ospedaliero;
- c) due psicologi nominati dell'Ordine degli psicologi della Puglia;
- d) due docenti universitari;
- e) un funzionario della Regione Puglia con competenze e titoli in ambito psicologico;
- f) un dipendente della Regione Puglia con funzioni di segreteria;
- g) un rappresentante di una società scientifica di psicologia;
- h) un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria;
- i) un rappresentante dei medici di medicina generale
- j) un rappresentante dei pediatri di libera scelta.

2. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività prestate dallo Psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Puglia.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 7

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni, sulle attività poste in essere e le eventuali criticità emerse.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente in euro 1 milione 950 mila per gli anni 2023 e 2024, ed euro 1 milione 500 mila a valere dal 2025, si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il SSR e si provvede con somme iscritte nella missione 13, programma 01, titolo 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

Art. 9

Abrogazioni

1. La legge regionale 7 luglio 2020, n. 21 (Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie) è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 12

“Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Le aziende sanitarie della Regione sono tenute all'erogazione di prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento, il cui periodo d'osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura.

Art. 2

Strutture abilitate

1. Le strutture abilitate per le prestazioni di cui all'articolo 1 non possono essere inferiori a due per ogni azienda sanitaria, collocate all'interno di ambiente protetto e corrispondente ai Punti territoriali di assistenza dotati di servizi chirurgici con relativo servizio di anestesiologia.

Art. 3

Incremento del monte ore

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le aziende sanitarie incrementano il monte ore delle prestazioni territoriali nella misura massima di trentotto ore a settimana e per ogni struttura individuata.

2. L'incremento del monte ore e la relativa assegnazione di cui al comma 1 è effettuato attraverso una riconversione della dotazione aziendale per la specialistica ambulatoriale oppure con assegnazione, attraverso deliberazione della Giunta regionale, di ore dedicate e vincolate alla branca odontoiatrica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 13

“Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

Art. 2

Formazione permanente e verifiche periodiche obbligatorie delle capacità psico-attitudinali del personale di cura

1. Al fine di garantire il possesso delle capacità psico-attitudinali degli operatori socio-sanitari e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, tenuto conto del progressivo logoramento psico-fisico derivante dall’espletamento di mansioni che richiedono prestazioni di assistenza continuativa, è introdotto l’obbligo di percorsi formativi permanenti e di verifiche periodiche obbligatorie sulla professionalità e sul mantenimento delle capacità psico-attitudinali a relazionarsi, in condizioni di stress, con soggetti vulnerabili.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore alla formazione professionale di concerto con l’assessore alla sanità, previo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti, definisce:

- a) le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale che opera nelle strutture di cui all’articolo 1 finalizzata, in particolare, all’apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica secondo le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti sul territorio;
- b) le modalità delle verifiche periodiche obbligatorie dei requisiti di carattere attitudinale al momento dell’assunzione e successivamente, con cadenza periodica, in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono prestazione continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
- c) le modalità di svolgimento di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori, finalizzati a potenziare la presa in carico di anziani e persone con disabilità.

Art. 3

Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy

1. Le strutture private adibite all’attività di cui all’articolo 1 provvedono autonomamente all’installazione

delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. I sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso di cui al comma 1 devono essere installati con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.

3. L'installazione del sistema di videosorveglianza è effettuata in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e al regolamento (UE) 2016/679 nonché nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). Per l'attivazione è necessario acquisire il consenso degli ospiti o dei loro tutori.

4. La presenza dei sistemi di videosorveglianza è inoltre adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area video sorvegliata.

5. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata e possono essere visionate esclusivamente dall'autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti.

Art. 4

Requisiti di accreditamento istituzionale e di funzionamento

1. A decorrere da centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1 entra a far parte dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale ed è requisito indispensabile per ottenere o mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle strutture private richiedenti.

2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca automatica dell'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e delle autorizzazioni al funzionamento.

Art. 5

Linee guida sulle visite nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali

1. Per favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore alla sanità emana le linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 6

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale della Puglia una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale riferisce anche sui dati rilevati dalle autorità

giudiziarie competenti in merito a condotte commesse in danno di anziani e persone con disabilità ospitati nelle strutture di cui all'articolo 1.

Art. 7

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 8

Modifica alla l.r. 26/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) dopo le parole: "quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati" sono aggiunte le seguenti: "e accreditati ai sensi del r.r. 9/2016".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 14

“XI legislatura - 15° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 13 luglio 2017, n. 26, 24 ottobre 2016, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017), 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)), 18 dicembre 2018, n. 61, 18 dicembre 2018, n. 65 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Disposizioni in materia di debiti fuori bilancio

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), e k):

- a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 4.566,15, derivante: per euro 1.675,98 a titolo di competenze, da mandato periziale liquidate con provvedimento del 9 agosto 2022 del Tribunale di Trani, sezione espropriazioni immobiliari, come quantificate dal creditore; per euro 1.268,37 a titolo di integrazione competenze quantificate dal creditore giusta decreto del Tribunale di Foggia depositato nel corso del giudizio r.g. 7574/2019 in data 20 giugno 2022; per euro 1.161,80 a titolo di integrazione competenze quantificate dal creditore giusta decreto del Tribunale di Foggia depositato nel corso del giudizio r.g. 7574/2019 in data 20 giugno 2022; per euro 460,00 a titolo di integrazione competenze quantificate dal creditore giusta sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 347/2020 depositata in data 29 settembre 2020. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come

- modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 2.886,51 derivante dalla sentenza n. 1115 del 14 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi, G.O. Francesco Giliberti, nella causa civile iscritta al n. 1245/2021 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo, servizio coordinamento Puglia meridionale e H.S. s.r.l. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.150,00 derivante dalla sentenza n. 311 del 1° marzo 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi, G.O.P. Rosanna Cafaro, nella causa civile iscritta al n. 36/2019 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo, servizio coordinamento Puglia meridionale e M.M. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 4.936,00, per la liquidazione delle spese e delle competenze riconosciute dalla sentenza n. 493/2023 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio r.g. 942/2020 in favore dell'avvocato Orazio Cantore, in qualità di delegato alla riscossione per conto della società Sismalab s.r.l. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" del bilancio anno 2023;
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 17.243,24 derivante dalle sentenze degli uffici del Giudice di pace di Rodi Garganico n. 12/2023 e di Martina Franca n. 368/2022 e del Tribunale di Taranto n. 479/2023. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con la seguente imputazione: per gli interessi legali pari ad euro 249,77, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per la rivalutazione monetaria pari ad euro 255,51, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 6.917,00, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"; per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 9.820,96 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090";
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 8.443,50 a titolo di pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 5149/2018 del Tribunale di Bari, giusta cartella di pagamento n. 01420220034567788001, identificativo partita 22003A004224000, come risultante dal provvedimento di sgravio parziale in autotutela protocollo n. 2023S167938 del 20 marzo 2023. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del corrente bilancio;
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 8.917,00 risultante alla quantificazione delle spese di giudizio derivanti dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 497 del 21 febbraio 2023, r.g. 4947/2015, giusta fattura proforma n. 1/2023 del 27 marzo 2023 trasmessa dal creditore con posta elettronica certificata in medesima data. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g)

- si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del corrente bilancio;
- h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 7.698,09 derivante dalle sentenze degli uffici del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo n. 60/2023, di Lucera n. 205/2021 e di Altamura n. 190/2022. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con la seguente imputazione: per gli interessi legali pari ad euro 162,00, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per la rivalutazione monetaria pari ad euro 636,00, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 2.635,46 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"; per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 4.264,63 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090";
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 4.377,36 derivante dalla sentenza n. 318 del 21 febbraio 2023 emessa dal Tribunale di Trani, sezione civile, Giudice Elio Di Molfetta, nella causa civile iscritta al n. 2605/2019 tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo e P.A.M. – G. s.r.l. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 2.159,05 derivante dalla sentenza n. 2877 del 22 novembre 2022 emessa dal Tribunale ordinario di Foggia, seconda sezione civile, Giudice Diletta Calò, nella causa civile iscritta al n. 9211/2017 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo, servizio contenzioso Puglia settentrionale e U.G. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 2.523,26 derivante dal decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in data 23 marzo 2023, nella procedura esecutiva r.g. 381/2021, esecuzioni immobiliari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, Macroaggregato 10, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

Art.2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f) e g):
 - a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 143.967,96 per il quale non è stato assunto il

- relativo impegno di spesa, per i lavori urgenti di manutenzione per l'adeguamento degli impianti elettrici dello stabilimento di produzione dei dispositivi di protezione individuale per l'emergenza Covid-19, CIG 8257255662. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 11, programma 01, titolo 01, macroaggregato 03, p.d.c.f. 1.03.02.09, capitolo U0531033 "Spese per l'organizzazione le attività e gli interventi del servizio di protezione civile - l.r. 39/95 e l.r. n. 18/2000 - spese di funzionamento, manutenzione ordinaria e riparazioni";
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 92.025,50 per il quale non è stato assunto il relativo impegno di spesa, per i lavori di realizzazione di impianti speciali ed esterni presso la sede della protezione civile in Montalbano di Fasano (BR), CIG 8961345FD2. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione alla missione 11, programma 01, titolo 02, macroaggregato 02, p.d.c.f. 02.02.03.06.001, capitolo U1101038 "Lavori su beni di terzi finalizzati alle attività di protezione civile";
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 228.014,44, compresi gli oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno per incarico difensivo antecedente il 31 dicembre 2011, conferito in assenza di adeguato impegno di spesa, per il contenzioso n. 2324/08/CA dinanzi al Tribunale di Bari, r.g. n. 12364/2008. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede per euro 221.637,80 mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, tramite utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione, e per euro 6.376,64 mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo U 0001315 "Oneri per ritardati pagamenti - Quota interessi";
- d) i debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 58.002,11 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti compensi professionali spettanti all'avvocato esterno, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi presso il TAR di Lecce di seguito indicati: n. 11295/02/GU, r.g. 3187/02, per euro 10.989,66; n. 11297/02/GU, r.g. 3189/02, per euro 10.989,66; n. 11298/02/GU, r.g. 3185/02, per euro 10.989,66; n. 11299/02/GU, r.g. 3188/02, per euro 10.989,66; n. 1954/04/GR, r.g. 1373/04, per euro 1.720,75; n. 1956/04/GR, r.g. 1436/04, per euro 1.610,49; n. 3271/03/GR, r.g. 1778/03, per euro 2.729,44; n. 45/05/SH, r.g. 55/05, per euro 7.982,79. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, attraverso utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 47.465,93, compresi oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti ad avvocato esterno per incarico conferito in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativo al contenzioso n. 271/11/RM, procedimento penale n. 6679/2009, DGR n. 1904 del 19 dicembre 2022. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, del bilancio di esercizio in corso;
- f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 8.742,21 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 11073/02/L, r.g. 1681/02, del Tribunale amministrativo regionale (TAR) Bari, per euro 4.356,70; n. 11076/02/L,

r.g. 1698/02, del TAR Bari, per euro 4.385,51. I debiti fuori bilancio di cui sopra elencati riguardano procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Alla spesa di cui alla presente lettera f) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, attraverso utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

- g) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 7.885,50, derivanti da compensi e rimborsi spesa relativi al mese di dicembre 2021, da erogare in favore dei componenti del Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale). I debiti fuori bilancio sopra elencati riguardano procedimenti e conferimenti di incarichi professionali esterni relativi all'esercizio finanziario 2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla missione 9, programma 8, titolo 1, capitolo 641025 "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento connesse alle autorizzazioni integrate ambientali" dell'esercizio finanziario 2023.

Art. 3

Modifiche alle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 26/2017

1. Le lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2017, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), sono modificate così come segue:

- a) i debiti fuori bilancio inerenti i compensi professionali spettanti all'avv. esterno per i contenziosi n. 4442/01/N del TAR Lecce, 4442/01/N del Consiglio di Stato, 7160/02/SI del TAR Lecce, 2335/04/FR del TAR Lecce, 4533/99/SI BIS del TAR Lecce sono riconosciuti legittimi rispettivamente nelle somme rideterminate di euro 5.545,18, euro 3.296,86, euro 794,67, euro 9.466,68 ed euro 2.876,68;
- b) sono abrogate nella parte in cui riconoscono legittimi i debiti fuori bilancio di cui rispettivamente ai contenziosi n. 1458/96/FR dinanzi al TAR Lecce e n. 2889/03/FR dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 4

Modifiche alle lettere p) e q) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 26/2016 e alle lettere hhh) e ppp) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 40/2016

1. A parziale modifica delle lettere p) e q) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 ottobre 2016, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), i debiti fuori bilancio inerenti i compensi professionali spettanti all'avvocato esterno per i contenziosi 1354/97/CO, TAR Bari, 501/05/TO, TAR Lecce, 10809/02/TO, TAR Lecce e 1438/04/SH, TAR Bari, sono riconosciuti legittimi rispettivamente nelle somme rideterminate di euro 12.696,14, euro 22.665,34, euro 20.337,88 ed euro 6.301,76.

2. A parziale modifica delle lettere hhh) e ppp) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia, legge di stabilità regionale 2017), i debiti fuori bilancio inerenti i compensi professionali spettanti all'avvocato esterno per i contenziosi n. 2349/04/GI, 3057/03/SH, 3511/03/SH,

250/05/TO e 4533/99/SI del TAR Lecce e n. 3511/03/SH del Consiglio di Stato, sono riconosciuti legittimi rispettivamente nelle somme rideterminate di euro 10.270,36, euro 5.205,57, euro 7.822,26, euro 8.038,15, euro 3.113,97 ed euro 9.676,70.

Art. 5

Modifiche alle l.r. 67/2018, 61/2018 e 65/2018

1. A parziale modifica della lettera c) del comma 2 dell'articolo 117 della legge regionale n. 67 del 28 dicembre 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia, legge di stabilità regionale 2019), il debito fuori bilancio inerente i compensi professionali spettanti all'avvocato esterno per il contenzioso del TAR Lecce n. 175/01/GU è riconosciuto legittimo nella somma rideterminata di euro 6.476,53.
2. A parziale modifica delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2018, n. 61 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), i debiti fuori bilancio inerenti i compensi professionali spettanti all'avvocato esterno per i contenziosi del TAR Lecce n. 11339/03/TO e 3565/04/FR e del Consiglio di Stato n. 1963/04/GI, sono riconosciuti legittimi, rispettivamente, nelle somme rideterminate di euro 4.928,53, euro 5.495,93 e euro 2.342,33.
3. A parziale modifica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2018, n. 65 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), il debito fuori bilancio inerente i compensi professionali spettanti all'avvocato esterno per il contenzioso n. 65/07/FR del Consiglio di Stato è riconosciuto legittimo nella somma rideterminata di euro 906,95.

CAPO II

Disposizioni diverse

Art. 6

Modifica alla l.r. 14/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) dopo le parole: "del Codice della strada" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per gli interventi che insistono in aree Zone economiche speciali (ZES) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)).".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.1 al D.Lgs. 11/2003

Allegato sito di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Ref. Del. con. n.152 del 23/05/2023

La presente relazione illustra la variazione del bilancio della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 117, c. 2, lett. b) della Costituzione e dell'art. 117, c. 2, lett. b) della Costituzione, in riferimento all'esercizio 2023. La variazione del bilancio è stata approvata dal Consiglio Regionale della Puglia con deliberazione n. 152 del 23/05/2023. La presente relazione illustra la variazione del bilancio della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 117, c. 2, lett. b) della Costituzione e dell'art. 117, c. 2, lett. b) della Costituzione, in riferimento all'esercizio 2023. La variazione del bilancio è stata approvata dal Consiglio Regionale della Puglia con deliberazione n. 152 del 23/05/2023. La presente relazione illustra la variazione del bilancio della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 117, c. 2, lett. b) della Costituzione e dell'art. 117, c. 2, lett. b) della Costituzione, in riferimento all'esercizio 2023. La variazione del bilancio è stata approvata dal Consiglio Regionale della Puglia con deliberazione n. 152 del 23/05/2023.

ENTRATE

TITOLO, EPILOGO	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE	
		ALLA PRESSIONE ESERCIZIO 2023	(*)	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	ALLA PRESSIONE ESERCIZIO 2023	(**)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione			288.362,12	0,00	0,00	0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				0,00	0,00	0,00	
	residui preesistenti		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previdenze di competenza		288.362,12	0,00	0,00	0,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			288.362,12	0,00	0,00	0,00	
	residui preesistenti		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previdenze di competenza		288.362,12	0,00	0,00	0,00	
	previdenze di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

www.regione.puglia.it

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 15

“Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Lo screening neonatale previsto dalla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale) è esteso, con le modalità ivi previste, all’Adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) e alla Sindrome adreno genitale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 16

“Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/1997

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “A – Provincia di Bari” sono sostituite dalle seguenti: “A – Province di Bari e di Barletta-Andria-Trani”;
- b) dopo le parole: “A8 – Lama Belvedere – Territorio di Monopoli” sono inserite le seguenti: “A8-bis – Lama Santa Croce – Territorio di Bisceglie”.

Art. 2

Modifiche al Programma regionale allegato alla l.r. 19/1997

1. Al Programma regionale delle aree naturali protette allegato alla l.r. 19/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “A – Provincia di Bari” sono sostituite dalle seguenti: “A – Province di Bari e di Barletta-Andria-Trani”;
- b) dopo le parole: “A7 – Fascia costiera – Territorio di Polignano a valle della SS 16” sono aggiunte le seguenti: “A8 - Lama Belvedere – Territorio di Monopoli e A8-bis – Lama Santa Croce – Territorio di Bisceglie”;
- c) dopo la scheda indidentificativa A4 è aggiunta la “SCHEDA A8-bis” allegata alla presente legge.

Art. 3

Norme finali

1. Dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti nell’articolo 6, comma 2, della l.r. 19/1997.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO

SCHEDA A8-bis

Denominazione dell'area: Lama Santa Croce e Oasi di Torre Calderina

Ubicazione: Comune di Bisceglie

Provincia: BAT

Comuni: Bisceglie

Estensione: 985 ettari

Motivazioni di salvaguardia

L'area che si intende porre in protezione coincide per la quasi totalità della sua estensione con due aree sottoposte con d.m. a dichiarazione di notevole interesse pubblico. La prima area corrisponde alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona di Lama Santacroce sita nel comune di Bisceglie", apposta con d.m. 01/08/1985; la seconda alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta Istituito ai sensi della L. 1497"; di questa seconda area è ricompresa nel parco solo la porzione ricadente nel territorio del comune di Bisceglie, escludendo la porzione di territorio appartenente al confinante comune di Molfetta.

Le motivazioni del riconoscimento, assumibili anche ai fini dell'istituzione del Parco naturale regionale, sono le seguenti. Per la prima area:

- la zona di Lama Santa Croce ricadente nel comune di Bisceglie (Bari) è di notevole interesse perché è tra le più interessanti per gli aspetti geomorfologici tra quelle presenti in terra di Bari e offre anche singolari caratteristiche sotto il profilo naturalistico ed archeologico. Il paesaggio infatti si presenta ancora completamente selvaggio, con vegetazione spontanea (fichi d'india, macchia mediterranea, ecc.) in un habitat complessivo ancora praticamente integro. All'interno di tale ecosistema sono presenti resti archeologici di grandissimo valore con le Grotte di S. Croce (da cui prende il nome l'intera lama), luogo di frequentazione preistorica di eccezionale interesse, e i vicini dolmen. Tale zona è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche;

per la seconda porzione:

- la zona costiera a sud di Bisceglie [...] riveste notevole interesse perché presenta, ancora sufficientemente integri, i suoi caratteri di zona agricola a contatto con la fascia marina, quest'ultima caratterizzata dalla presenza di alcune insenature (la più importante la cala del Pantano) oltreché da alcune piccole grotte naturali. A ciò si aggiunge la presenza di colture ad uliveto e di elementi tipici locali quali muri a secco in pietra, piccoli fabbricati rurali e trulli, ecc. costituendo il tutto un complesso di notevole valore paesistico ed ambientale. Tale zona è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Componenti naturalistiche

L'area di Lama Santa Croce e Oasi di Torre Calderina riveste un importante ruolo come connettore ambientale, estendendosi dalla fascia costiera verso l'entroterra e connettendo ecologicamente l'Oasi di protezione costiera di "Torre Calderina" con l'entroterra delle Murge, quindi con il Parco nazionale dell'"Alta Murgia".

Nella parte marina antistante l'area costiera si estende la Zona speciale di conservazione (ZSC) IT9120009 - Posidonieto San Vito - Barletta. In questa parte della ZSC è presente l'habitat di "Biocenosi dei Fondi a Coralligeno", il cui stato di conservazione è legato alla qualità dello stato ambientale dei terreni della Lama Santa Croce e dell'Oasi di Torre Calderina.



REGIONE PUGLIA

Sono presenti, nonostante l'intensa attività agricola e le trasformazioni antropiche, lembi di vegetazione spontanea ascrivibili alla flora della macchia mediterranea, caratterizzata da alberi bassi e cespugli sempreverdi con foglie coriacee e spinose.

Sono presenti le seguenti specie, ricomprese fra le leguminose, le bulbose e le bolbotuberose:

- *Asphodelus fistulosus*
- *Omithogalum umbellatum*
- *Allium spp.* (almeno tre specie, tra cui *Allium neapolitanum*)
- *Arum italicum*
- *Cyclamen neapolitanum*
- *Crocus sativus*
- *Stembergia lutea*
- *Muscari racemosum*
- *Muscari comosum*
- *Ophrys apulica*
- *Phragmites australis*

Oltre a una vasta gamma di verdure selvatiche commestibili:

- *Borago officinalis*
- *Diploaxis tenuifolia*
- *Cirsium arvense*
- *Cichorium intybus*
- *Asparagus acutifolius*

Fra le altre specie erbacee, sono presenti *Agrostis spicaventi*, *Oxalis pes-caprae*, *Aster tripolium L.*, *Orchis pyramidalis*, *Orchis Arum*, *Phyllirea latifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Ceratonia siliqua*, *Opuntia ficus-indica* e le piante erbacee perenni *Vinca major*, *Sedum sp.*, *Santolina sp.*, *Acanthus mollis*, *Ruta graveolens*, *Smilax aspera*, *Eryngium maritimum*, *Arundo donax*, *Foeniculum vulgare*, *Ferula sp.*

Fra le specie rustiche arbustive *Arisarum vulgare*, *Convolvulus elegantissimus* e *Lonicera implexa*.

Fra le specie caducifoglie il *Cretaeus oxycantha* ed i cespugli tipici della macchia mediterranea *Pistacia lentiscus*, *Rosa canina*, *Pyrus communis*, *Prunus spinosa*, *Prunus male*.

Componenti idrogeomorfologiche

Il corso d'acqua episodico "Lama Santa Croce", identificabile con il reticolo idrografico di connessione delle Rete ecologica regionale (RER), appartiene, dal punto di vista idrografico, ai bacini del versante adriatico delle Murge. Il corso d'acqua ha origine sulle alture dell'altopiano murgiano, dove la rete di drenaggio appare nel complesso più densa e ramificata, con percorsi generalmente poco tortuosi e non privi di discontinuità morfologiche, che scendono verso il mare Adriatico.

L'idrografia superficiale è di natura fluvio-carsica, l'incisione è sviluppata sul substrato roccioso prevalentemente calcareo o calcarenitico.

Il regime idrologico episodico è conseguenza dell'elevata permeabilità dello stesso substrato carbonatico, che favorisce di regola l'infiltrazione delle acque meteoriche, e che solo in concomitanza di eventi pluviometrici rilevanti da origine a deflussi superficiali che interessano l'alveo.

Morfologicamente l'area appartiene ai territori della bassa Murgia che si estendono dalla costa adriatica fino al gradone pedemurgiano attraverso una sequenza di terrazzi marini disposti parallelamente alla linea di costa, a quote degradanti verso il mare, raccordati da scarpate. Il solco erosivo della lama è poco profondo, raggiungendo nel punto più profondo i - 25 m e sfocia in una baia ciottolosa .



REGIONE PUGLIA

Notevole il suo interesse come geosito regionale dal punto di vista stratigrafico, sedimentologico, paleontologico e geomorfologico. La Lama Santa Croce è caratterizzata lungo il suo corso dalla presenza di forme morfologiche dovute al carsismo, quali inghiottitoi, doline e numerose grotte; si rileva infatti la presenza di un inghiottitoio e una grotta "Buco delle Staffe" in località Matine delle Monache.

Componenti storiche, culturali e antropiche

Il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) individua e perimetra, anche con un'area di rispetto di 100 metri, alcuni siti interessati dalla presenza di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressioni dei caratteri identitari del territorio regionale.

Nell'area sono presenti e sottoposti a disposizioni di tutela ai sensi degli artt. 77, 78 e 81 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tre masserie:

- Masseria Santa Croce;
- Masseria Cimadomo;
- Casale di Saggina con annessa chiesetta di Santi Martiri;

due torri:

- Torre del Gavetino;
- Torre Cassanelli;

la Grotta di Santa Croce è tutelata attraverso un vincolo architettonico istituito ai sensi della L. 1089/1939 con decreto 10-05-1938. Infine, nell'area è ricompresa l'area di rispetto del vincolo archeologico "Resti archeologici di un insediamento all'aperto - Lama Macina" istituito con decreto 24/10/2002 ed il vincolo archeologico "Resti archeologici di un insediamento all'aperto - Gavetino Don Petrilli" istituito con decreto 13/07/2002.

Componenti paesaggistiche

L'area è inserita dal PPTR all'interno dell'ulteriore contesto di paesaggio dei paesaggi rurali. Il sistema agro-ambientale cui attiene l'area di vincolo che, coerentemente con la struttura morfologica, varia secondo un gradiente ovest-est, dal gradino pedemurgiano alla costa, risulta costituito dalle colture arborate caratterizzate dalla consociazione di oliveti, mandorleti e vigneti e dalla coltura di qualità dell'olivo che domina l'entroterra e si spinge, in alcuni casi, fino alla costa. Fin dal tardo medioevo la coltivazione dell'olivo costituisce la principale risorsa economica della campagna della Puglia centrale ed ha portato alla costruzione di un paesaggio rurale specifico che, oltre agli oliveti, comprende una fitta rete di opifici per la trasformazione e conservazione dell'olio, come i diffusi frantoi (trappeti) o le piscine presenti nei fabbricati fin dentro la cerchia muraria dei centri costieri. Spesso questi manufatti sono annessi a masserie storiche fortificate che punteggiano la piana olivata e rappresentano dei capisaldi del territorio rurale e dell'economia olivicola predominante. La produzione olivicola nel nord del barese è oggi tendenzialmente di tipo monocolturale ed intensiva.

Le lame, in questo territorio, hanno costituito storicamente una importante struttura di relazione non solo ambientale ma anche antropica tra costa ed entroterra, favorendo la costruzione di un sistema integrato tra città portuali e centri agricoli interni che costituisce il carattere distintivo di questa zona. Ortogonali alla linea di costa, strutturano in parte percorsi e centri urbani legandoli alla particolare struttura morfologica del territorio.

L'area di vincolo rientra integralmente nel "Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri" e dei Casali del Nord barese individuato dal PPTR.

Il PPTR individua nell'area una strada panoramica (S.P. 85) e una strada paesaggistica (S.P. 86) attraverso cui si percorre il paesaggio essenzialmente arborato di oliveti, mandorleti e vigneti che si attesta sul gradino murgiano orientale, orizzonte visivo persistente per chi arriva dal versante adriatico. Dirigendosi invece verso la costa e sormontando il gradino



REGIONE PUGLIA

murgiano orientale si attraversa il paesaggio dei pascoli arborati e si traguarda la piana olivetata verso la costa adriatica.

Componenti archeologiche

All'interno dell'area di vincolo sono ricompresi i seguenti siti archeologici di interesse paesaggistico:

- *vincolo archeologico diretto* del complesso paleolitico di grotte carsiche "Grotte S. Croce", (d.m. 05/10/1995, codice ARC0132, istituito ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089);
- *vincolo archeologico diretto* della tomba e galleria dell'età del Bronzo "Albarosa", (d.m. 09/10/1995, codice ARC0135, istituito ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089);
- *vincolo archeologico diretto* del Dolmen La Chianca, (d.m. 11/01/1978, codice ARC0137, istituito ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089);
- *vincolo archeologico indiretto* del Dolmen di Bisceglie, (d.m. 27/06/1992, codice ARC0134, istituito ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089);
- *vincolo archeologico diretto* di un insediamento all'aperto "OGGETTO_VI Gavetino Don Petrilli", (d.m. 13/07/2002, codice ARC0131, istituito ai sensi della legge 29.10.1999 n. 490);
- *vincolo archeologico indiretto* dell'area di rispetto diretto del complesso paleolitico di grotte carsiche "Grotte S. Croce", (d.m. 05/10/1995, codice ARC0133, istituito ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089).

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione "Torre Caldano".

Problemi di salvaguardia

Forte antropizzazione e infrastrutturazione del contesto rurale.
Intenso sfruttamento del suolo per le attività estrattive.
Utilizzo delle lame ai fini del collettamento delle acque reflue e conseguente rischio di danneggiamento delle componenti ambientali.
Frammentazione ambientale delle aree di collegamento ecologico.
Scarso livello di conoscenza della matrice ambientale.
Pressione antropica nell'ambito costiero.
Presenza di detrattori ambientali e paesaggistici.

Proposta di tutela

Parco naturale regionale.

Iniziative possibili

Sviluppo sostenibile delle attività primarie.
Ripristini naturalistici e del paesaggio.
Sistemazioni idraulico-forestali.
Disinquinamento e bonifiche.
Attività di turismo scientifico, naturalistico, culturale-archeologico e antropologico.

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 17

“Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Puglia riconosce l'arcipelago delle Isole Tremiti, uniche isole italiane adriatiche abitate e con autonomia comunale, come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha l'obiettivo di migliorare tutti gli indicatori di attrazione e qualità della vita, attraverso interventi finanziari continuativi e puntuali.

Art. 2

Ambiti di intervento

1. Gli ambiti di intervento per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui all'articolo 1 sono:
 - a) sviluppo e miglioramento della mobilità pubblica per facilitare l'accessibilità ai luoghi di maggiore interesse dell'arcipelago;
 - b) sviluppo e miglioramento dello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
 - c) eventi internazionali di studio, informazione e divulgazione sul tema dell'energia come strumento di prosperità, sicurezza ambientale e pace.

Art. 3

Modalità

1. Per ogni esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale destina una dotazione finanziaria, distinta per gli ambiti di intervento previsti nell'articolo 2, lettere a) e b), sulla base di un programma dettagliato presentato dal Comune di Isole Tremiti entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 avviene sulla base della presentazione di apposito rendiconto, rispettoso del programma di cui al comma 1, salvo che particolari modalità di ottenimento della prestazione non giustifichino una richiesta di anticipazione non superiore al 50 per cento e per ogni ambito di intervento.

Art. 4

Obiettivo speciale

1. L'obiettivo previsto nell'articolo 2, lettera c), è finanziato sulla base di un programma dettagliato

presentato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, dal Comitato scientifico-organizzativo di cui al comma 4, e prevede un evento principale di almeno tre giornate, organizzato nella forma della Summer school residenziale riservata a 257 giovani pugliesi, uno per comune, a 20 giovani italiani e a 23 giovani appartenenti ai Paesi europei, assicurando la partecipazione di relatori internazionali, con prevalenza di appartenenti alle istituzioni europee e nazionali e a esponenti di università e imprese energetiche europee.

2. La selezione dei 257 giovani pugliesi è effettuata dai singoli comuni, tra residenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni e sulla base di criteri di merito resi preventivamente pubblici e comparando lavori originali sul tema della Summer school.

3. Per radicare i principi del manifesto "Per un'Europa libera e unita", scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e divulgato da Eugenio Colorni, e riunire nel nome dell'ideale europeo due realtà insulari del mare Adriatico e del mare Tirreno, la selezione dei 43 giovani italiani ed europei potrà essere affidata dal Comitato scientifico-organizzatore al Comune di Ventotene, possibilmente in collaborazione con un'associazione europeista, sulla base di un "Protocollo d'amicizia" e di criteri non vincolanti suggeriti dal Comitato scientifico. In mancanza del protocollo la selezione è effettuata, con i criteri di cui al comma 2, dal Comitato scientifico-organizzativo.

4. Il Comitato scientifico-organizzativo di cui al comma 1 è composto da sette componenti, rinnovato ogni tre anni, con il presidente e un componente nominati dalla Regione Puglia e i restanti componenti dal Comune di Isole Tremiti, dalle Università pugliesi di Bari, Lecce, Foggia e Taranto. Nel caso di sottoscrizione del protocollo di cui al comma 3, il Comitato scientifico-organizzativo è integrato con due componenti, rispettivamente nominati dal Comune di Ventotene e dall'eventuale associazione europeista sottoscrittrice. Il Comitato tecnico-scientifico potrà essere integrato con i componenti rispettivamente nominati dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea, oppure da altre autorità pubbliche continentali, e dai Ministeri dell'ambiente e delle imprese, oppure da altre autorità pubbliche nazionali, se con protocollo d'intesa o altro atto idoneo viene assicurato il sostegno politico, scientifico o economico alla Summer school oppure ad altre attività collaterali.

5. Tutti gli eventi rientranti nell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera c), compresi quelli eventuali di cultura, spettacolo e intrattenimento, possono ottenere ulteriori sostegni finanziari da soggetti pubblici e privati, alla condizione di indicare negli atti di rendicontazione la provenienza, la quantità e la qualità.

6. Il Comitato scientifico-organizzativo assicura, con la collaborazione dell'Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea (IPSAIC) Tommaso Fiore, la programmazione annuale di attività di ricerca per il recupero della memoria storico-culturale delle Isole Tremiti del XX secolo, con particolare riferimento alle vicende belliche e all'internamento o confino per motivi politici, religiosi e di qualsiasi forma di discriminazione.

Art. 5

Norme finali e transitorie

1. I partecipanti alla Summer school di cui all'articolo 4 non possono partecipare a più d'una edizione dell'evento.

2. In caso di mancata designazione dei partecipanti alla Summer school di cui all'articolo 4, comma 2, provvede il Comitato scientifico-organizzativo.

3. In sede di prima applicazione, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, è di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 200 mila in

termini di competenza e cassa per l'esercizio 2023 e in euro 200 mila, in termini di competenza per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si provvede con le risorse di cui al "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" da imputarsi come segue: euro 66.500,00 sulla missione 10, programma 3, titolo 1; euro 81 mila sulla missione 9, programma 3, titolo 1; euro 52.500,00 sulla missione 15, programma 3, titolo 1.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato sito di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 RUC. Del. Cob. n. 146 del 23/05/2023
 "Riconoscimento delle isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, marmi, cultura, incanto e leggenda"

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
 C = IT

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*)	
			VARIAZIONE IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
MISSIONE 9 Disavanzo di amministrazione				
Programma 3	RIEUDI			
Titolo 1	Spese correnti	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	0,00 81.000,00 81.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3	Rifondi	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	0,00 81.000,00 81.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 3	Trasporto per vie d'acqua	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	0,00 66.500,00 66.500,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	66.500,00 66.500,00 66.500,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3	Trasporto per vie d'acqua	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	0,00 66.500,00 66.500,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità				
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e le formazioni professionali				
Programma 3	Sostegno all'occupazione	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	0,00 52.500,00 52.500,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	52.500,00 52.500,00 52.500,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	residui preunitari previsione di competenza previsione di cassa	0,00 52.500,00 52.500,00	0,00 0,00 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato 6/1 d.D.Lp. 11/02/11

Allegato atto di variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere

Ref. Del. Cons. n. 146 del 23/05/2023

"Riconoscimento delle Lode Tramiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda"

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMI, TITOLO	DEVOINIZIONE	VARIAZIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	VARIAZIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO IN OGGIETTO ESERCIZIO 2023 (**)
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00
			52.300,00	0,00	0,00
			52.300,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			0,00	0,00	0,00
Programmi 3 Altri fondi			0,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	200.000,00	200.000,00
Totale Programma 3 Altri fondi			0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	200.000,00
			200.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	200.000,00
			200.000,00	0,00	200.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 18

“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la pubblicazione degli atti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), alla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia), e alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).
2. Il Bollettino ufficiale della Regione Puglia, di seguito denominato BURP, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti pubblici e privati che devono giungere con certezza a conoscenza della collettività regionale, salvo gli effetti ricollegati ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
3. La Regione Puglia favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini consentendo la consultazione libera e gratuita del BURP sul sito della Regione al seguente indirizzo: <https://burp.regione.puglia.it/>.

Art. 2

Modalità e periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti e degli avvisi nel BURP è gratuita ed è effettuata su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, rivolta alla struttura preposta alla gestione del BURP di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Il BURP è redatto esclusivamente in forma digitale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. Una copia analogica di ciascuno dei bollettini pubblicati anteriormente a tale data è depositata presso l'archivio della struttura regionale preposta alla gestione del BURP di cui all'articolo 5.
3. La pubblicazione degli atti nel BURP avviene in forma integrale, salvo i casi di espressa previsione normativa della pubblicazione per estratto.
4. Il BURP è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari.

Art. 3

Struttura del BURP e atti soggetti a pubblicazione

1. Il BURP si articola in tre sezioni i cui contenuti sono specificati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:
 - a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
 - b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
 - c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
 - d) le deliberazioni della Giunta regionale;
 - e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
 - f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
 - g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
 - i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
 - j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.
3. Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:
 - a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
 - b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
 - c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
 - d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
 - e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
 - f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.
4. Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:
 - a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
 - b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
 - c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
 - d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
 - e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.
5. L'amministrazione regionale attua le disposizioni relative alla nuova struttura del BURP in sezioni di cui al presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Termini di pubblicazione degli atti

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati nel BURP, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto

della Regione Puglia, entro e non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati nel BURP entro trenta giorni dalla trasmissione completa dell'atto alla struttura regionale preposta da parte dei soggetti interessati, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.

3. È facoltà della struttura preposta alla gestione del BURP differire la pubblicazione in caso di particolari problemi tecnici, dandone comunque motivata comunicazione al soggetto richiedente a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 5

Struttura preposta alla gestione del Bollettino Ufficiale

1. La redazione, la pubblicazione e la gestione del BURP sono di competenza di una apposita struttura della Giunta regionale.

2. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 è responsabile del BURP e può delegare alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 45, commi 2 e 3, della legge regionale 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).

Art. 6

Consultazione e conservazione

1. Il BURP è consultabile, in forma libera e gratuita, sul sito istituzionale della Regione che garantisce l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti in esso pubblicati in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. Per le edizioni del BURP relative alle annualità antecedenti alla data di entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line la consultazione del BURP è inoltre garantita in forma cartacea presso la struttura regionale di cui all'articolo 5. Si applica, in tali ipotesi, la disciplina regionale in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti.

3. Il processo di conservazione del BURP avviene in conformità alle previsioni normative in materia di conservazione dei documenti amministrativi così da garantirne la validità legale.

Art. 7

Trattamento dati personali

1. Nella pubblicazione di atti amministrativi per finalità di pubblicità legale, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché le linee guida del Garante privacy e del Comitato europeo per la protezione dei dati, comunque nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.

2. Ai fini della tutela di cui al comma 1, le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione provvedono all'adozione di adeguate misure tecniche al fine di assicurare l'osservanza dei principi in materia di protezione dei dati personali ovvero all'oscuramento dei dati personali non pertinenti rispetto alle finalità dell'atto.

Art. 8

Diposizioni di rinvio

1. Ulteriori disposizioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di pubblicazione del BURP che dovessero rendersi necessarie sono definite con appositi provvedimenti della struttura della Giunta regionale di cui all'articolo 5.

Art. 9

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 20 marzo 1975, n. 25 (Pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Puglia);
- b) l'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13 (Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 - Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. Proroga e integrazione).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 19 giugno 2023, n. 700

Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta dei servizi per minori ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 approvato con AD n. 292 del 22/03/2023, art. 7 e art. 8, comma 5. Riapertura termini.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196_2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
- Visto il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- Vista la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 bis, 15 ter e 15 quater;
- Vista, altresì, la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, e nella fattispecie per il Dipartimento Welfare, la Sezione Inclusione sociale attiva;
- Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 che in attuazione del modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i., definisce le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
- Vista la D.G.R. n. 1998 del 29/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Inclusione Sociale Attiva alla dott.ssa Caterina Binetti;
- Vista la determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale n. 1 del 16 febbraio 2022 che dispone la rimodulazione di alcuni Servizi afferenti le sezioni dei Dipartimenti, in particolare istituisce il Servizio minori, famiglie e pari opportunità e tenuta registri afferente la Sezione Inclusione sociale Attiva del Dipartimento Welfare;
- Vista la determinazione del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 4 marzo 2022 che conferisce l'incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta Registri della Sezione Inclusione Sociale Attiva, alla dott.ssa Angela Di Domenico;
- Vista la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", ed in particolare l'art. 54;
- Visto il regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 28 e seguenti;

- Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSO che:

- con determinazione n. 292 del 22/03/2023 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta dei servizi per minori rivolto ai soggetti gestori delle seguenti tipologie di unità di offerta disciplinate nel Reg. r. n. 4/2007 e ss.mm.ii.:
 - art. 52 centri socio educativi diurni
 - art. 89 ludoteche
 - art. 103 servizi educativi e per il tempo libero
 - art. 104 centri aperti polivalenti per minori;
- con la predetta determinazione è stata altresì disposta, in sede di prima applicazione, l'apertura della finestra per la presentazione mediante la piattaforma Bandi Puglia Sociale delle Manifestazioni di interesse all'iscrizione nel Catalogo a partire dalle ore 12.00 del giorno 27/03/2023 sino alle ore 12:00 del giorno 27/04/2023;
- entro lo stesso termine del 27/04/2023, i soggetti gestori delle strutture e dei servizi già iscritti nel Catalogo dovevano inviare mediante la predetta piattaforma, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel Catalogo oppure, in alternativa, domanda di aggiornamento della manifestazione di interesse nei casi previsti all'art. 8 dell'Avviso pubblico;
- con determinazione n. 460 del 27/04/2023 è stato disposto di prorogare per le motivazioni contenute nella stessa determinazione, dalle ore 12:00 del giorno 27-04-2023 alle ore 12:00 del giorno 05-05-2023, il termine di chiusura della finestra previsto nella determina n. 292 del 22-03-2023;

ATTESO CHE sulla base di alcune segnalazioni pervenute, è emerso che i soggetti gestori di talune Unità di Offerta già iscritte a Catalogo, per mero errore materiale, non hanno presentato le dichiarazioni di permanenza o le domande di aggiornamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dell'Avviso entro la predetta data di scadenza della finestra temporale;

DATO ATTO CHE l'Avviso in questione è stato pubblicato sul BURP n. 27 suppl. del 23-3-2023 nonchè sulla piattaforma BandiPugliaSociale accessibile al link <https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001:530:15476406627167::NO::> in data 22-04-2023 e pertanto sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicità e comunicazione previsti dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO CHE le Unità di offerta di cui sopra, in quanto soggetti già accreditati al Catalogo regionale in virtù di un apposito provvedimento di accertamento del possesso dei requisiti e degli standard strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità, richiesti al fine di erogare interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla L.R. n. 19/2006 e dal R.R. n. 4/2007, concorrono ad integrare la rete pubblica di fornitori di servizi;

VALUTATA l'opportunità, al fine di consolidare il sistema regionale di offerta di servizi in ambito sociale già costituito e di non disperdere il patrimonio esperienziale già maturato dalle Unità di offerta di cui trattasi, di consentire alle famiglie, potenziali beneficiarie di titoli di acquisto spendibili nel sistema di offerta accreditato, di accedere anche alle medesime Unità;

RITENUTO, pertanto, in attuazione del principio del favor participationis, di riaprire i termini per la presentazione delle dichiarazioni di permanenza o delle domande di aggiornamento di cui agli articoli 7 e 8, comma 5 dell'Avviso pubblico approvato con A.D. n. 292/2023, esclusivamente per i gestori delle Unità di offerta che risultano iscritte al Catalogo telematico, i quali non vi abbiano provveduto entro il 05/05/2023, corrispondente al termine di chiusura della finestra previsto con le determinazioni n. 292 del 22-03-2023 e n. 460 del 27/04/2023, al fine della partecipazione al predetto Avviso;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241_90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679_2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196_2003 come modificato dal D. lgs. n. 101_2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5_2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28_2001

Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato**LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

ritenuto di dover provvedere in merito;

rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. per le motivazioni riportate in premessa a cui si fa rinvio, di disporre la riapertura dei termini, a decorrere **dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e fino alle ore 12.00 del giorno 26 giugno 2023**, per la presentazione delle dichiarazioni di permanenza o delle domande di aggiornamento di cui agli articoli 7 e 8 dell'Avviso pubblico approvato con A.D. n. 292/2023 esclusivamente per i gestori delle Unità di offerta che risultano iscritte al Catalogo telematico, i quali non vi abbiano provveduto entro il 5/05/2023, corrispondente al termine di chiusura della finestra previsto con le determinazioni n. 292 del 22-03-2023 e n. 460 del 27/04/2023 al fine della partecipazione al predetto Avviso;
3. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196_2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Puglia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Il presente provvedimento:

- a. è redatto unicamente come documento informatico ed è firmato digitalmente;
- b. sarà pubblicato all'Albo telematico per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di

- gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
- c. sarà trasmesso all'Assessore al Welfare;
 - d. sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene
 - e. non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - g. sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - h. sarà pubblicato sulla piattaforma Bandi PugliaSociale disponibile all'indirizzo web.bandipugliasociale.regione.puglia.it;
 - i. è composto da n° 5 facciate ed è adottato in originale ed è esecutivo;
 - j. sarà notificato a InnovaPuglia S.P.A. per gli adempimenti di competenza;


La Dirigente
Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dott.ssa Caterina Binetti

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento "in forma integrale" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

La Dirigente
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
e Tenuta Registri
Dott.ssa Angela Di Domenico

La titolare P.O.
Attività di vigilanza e controllo
sulle strutture e sui servizi autorizzati al funzionamento
Dott.ssa Maria Vittoria Di Donna



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)